

**Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie**

**CIRCOLARE N. 66/2000**  
**Prot. n. 4832 del 29 settembre 2000**

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**  
**SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI**  
**IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO**  
**FAMIGLIE**

**OGGETTO :** Regularizzazione ex DPCM 16.10.98.  
Attività lavorativa degli stranieri in attesa del rilascio  
del permesso di soggiorno. Successive precisazioni.

Alle Direzioni Regionali del lavoro  
- Settore Politiche del Lavoro  
- Settore Ispezione del Lavoro  
LORO SEDI  
Alle Direzioni Provinciali del lavoro  
- Settore Politiche del Lavoro  
- Settore Ispezione del Lavoro  
LORO SEDI  
Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.  
Rip.ne 19 – Uff.del Lavoro - Ispett.  
Lavoro  
BOLZANO  
Alla Provincia Autonoma di Trento  
Assessorato Lavoro  
TRENTO  
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia  
Giulia  
Agenzia Regionale del Lavoro  
TRIESTE  
Alla Direzione Regionale del Lavoro  
del Friuli Venezia Giulia  
TRIESTE  
Alla Regione Siciliana  
Ass.to Reg.le Lav. - Ispett. Reg. Lav. -  
U.S.C.L.S.  
PALERMO  
Segreteria del Collocamento Lavoratori  
dello Spettacolo  
ROMA  
e, p.c.  
Al Ministero dell'Interno  
Gabinetto del Ministro  
ROMA  
All'INPS  
Via Ciriaco De Mita 21  
ROMA  
All'INAIL  
Via IV Novembre, 144  
ROMA

Sono pervenute, a questo Servizio, alcune segnalazioni relative al verificarsi di ulteriori stipule di contratti di lavoro con cittadini stranieri extracomunitari, ancora in attesa di permesso di soggiorno, avendo presentato domanda di regularizzazione ai sensi del DPCM del 16.10.98.

Al riguardo, con la presente si stabilisce che le disposizioni di cui alla circ. n. 78/99, di questo Servizio sono estese anche ai casi di rapporto di lavoro successivo a quello sottoscritto inizialmente dal cittadino richiedente la regularizzazione.

In particolare, il cedolino comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza può essere considerato documento sufficiente per instaurare regolare rapporto di lavoro secondo la disciplina contenuta nella circolare predetta.

Resta tuttavia fermo che in caso di negativa conclusione del procedimento di regularizzazione il rapporto di lavoro non potrà proseguire ulteriormente.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.

FIRMATO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
On.le Paolo Guerrini